



sicurezza operativa) ammissibile anche nei siti dove non vi sia alcuna attività in essere⁴⁾.

Come già trattato⁵⁾, il testo modificato si potrebbe prestare, in realtà, a una duplice lettura:

- posto che la definizione di «*messa in sicurezza operativa*» fornita dall'art. 240 riguarda esclusivamente i siti con «*attività in esercizio*», la specificazione che era contenuta al comma 9 dell'art. 242, appariva come una inutile ripetizione e, per questa ragione, è stata eliminata;
- la soppressione dell'inciso «*con attività in esercizio*» contenuto al comma 9, ha la finalità di consentire l'accesso a questa opzione anche nelle aree senza attività in essere, ma dove potrebbero riprendere, se agevolate.

Ulteriori interventi

Se si considera la finalità dichiarata nella

rubrica e nel testo dell'art. 40 «*sviluppo industriale e semplificazione degli adempimenti*», appare preferibile la seconda interpretazione che, tenuto conto della espressa volontà del legislatore, attribuisce un senso effettivo alla modifica. Si segnala che sempre l'art. 40 introduce, al comma 8, semplificazioni per lo smaltimento dei **rifiuti speciali pericolosi e a rischio infettivo** («*CER 18 01 03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati*») prodotti da talune attività (estetista, acconciatore, trucco ecc.).

Infine, il decreto convertito introduce, all'art. 14, il **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**⁶⁾, decorrente dal 1° gennaio 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, abrogando parzialmente l'art. 195, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 152/2006. ●

● MISURE STRAORDINARIE E URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE: NOVITÀ SU SHOPPER E MATERIALI DI RIPORTO

Con il decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 «*Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale*» (in *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 2012, n. 20) vengono dettate misure straordinarie e urgenti in materia ambientale che interessano:

- il sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti negli STIR (stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) della Regione Campania;
- gli *shoppers*;
- i materiali di riporto.

Sacchetti per l'asporto merci

Rinviando alla legge di conversione l'esame più approfondito delle novità (in particolare quelle che interessano la Regione Campania), sui sacchetti per l'asporto merci si ricorda, che con l'art. 1, commi 1129 e 1130, legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), era stato introdotto, a far data dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare per i sacchi non biodegradabili. La disposizione subordinava il raggiungimento dell'obiettivo a una serie di verifiche da condurre in attuazione di un «*programma sperimentale*» che, a sua volta, avrebbe dovuto essere definito con decreto ministeriale concertato, mai intervenuto. Nonostante l'assenza della sperimentazione, con note pubblicate nei rispettivi siti il 30 dicembre 2010, il Ministero dell'Ambiente e quello dello Sviluppo economico precisavano che il divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto merci non conformi sarebbe entrato in vigore dal 1° gennaio 2011. È seguito un periodo di notevole incertezza in ordine alla concreta portata del divieto, incertezza che il D.L. n. 2/2012, come si legge nella premessa, intende risolvere. Tuttavia, nonostante la premessa al D.L. n. 2/2012 dichiara la «*necessità*» e l'«*urgenza*» di subordinare l'entrata in regime del divieto di commercializzazione di *tutti* i sacchi non biodegradabili, l'art. 2 introduce una proroga del termine previsto nella Finanziaria 2007, anche se solo limitatamente «*ai sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di*

4) *L'art. 240, comma 1, lett. g), definisce sito con «attività in esercizio» quello «nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività».*

5) *Si veda, dello stesso Autore, op. cit.*

6) *Sul tema si veda il commento di L. Lovecchio a pag. 88.*



quelli di **spessore superiore**, rispettivamente, ai **200 micron** per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e **100 micron** per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi». La proroga varrà sino all'entrata in vigore di un decreto non regolamentare, da emanarsi entro il 31 luglio 2012, che dovrà definire le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei suddetti sacchi e le modalità di informazione ai consumatori. Spetterà poi a un altro decreto non regolamentare (per la cui adozione non è fissato un termine) stabilire, in conformità al principio "chi inquina paga", le condizioni alle quali sarà possibile la commercializzazione di *shopper* diversi (con spessore inferiore o non conformi alla norma UNI). Per i sacchetti non conformi sarà applicabile, a decorrere dal 31 luglio 2012, la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro (aumentabile, a determinate condizioni, fino a quattro volte il massimo).

Materiali di riporto

Quanto ai materiali di riporto, la modifica contenuta nell'art. 3 intende favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione e lo fa intervenendo sulle **esclusioni dalla normativa sui rifiuti** previste dall'art. 185, comma 1, lettere b) e c) e comma 4, dove i riferimenti al «suolo» si intendono ora anche in relazione alle «matrici materiali di riporto» di cui all'Allegato 2 alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (nell'Allegato 2 al Titolo V della Parte IV, nella sezione dedicata alla «rappresentazione dello stato di contaminazione del sottosuolo», le matrici considerate sono "suolo", "sottosuolo" e, appunto, i "materiali di riporto"). In forza della modifica, sarà ora possibile considerare "non rifiuto" il suolo e il "materiale di riporto" non contaminato, scavato e riutilizzato ai fini di costruzione nello stesso sito. Coerentemente, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, l'atteso decreto in materia di **terre e rocce da scavo** dovrà definire le condizioni alle quali anche i suddetti materiali di riporto (ove riutilizzati in sito diverso da quello di escavazione) potranno essere qualificati come **sottoprodotti**. Come detto, da diverso tempo si attende l'emanazione di questo decreto ministeriale e il legislatore, avendone consapevolezza, lo sottolinea all'art. 49, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto "decreto liberalizzazioni"), dove ricorda che «l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

PROFESSIONI TECNICHE

NOVITÀ

PROFESSIONI TECNICHE



GUIDA PRATICA ENERGY MANAGER

di L.G. Bruna, G. Ferrucci

L'Energy Manager è chiamato a fornire supporto specialistico ed assistenza qualificata ad una platea sempre più ampia di soggetti sottoposti dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale a scelte di razionalizzazione dei consumi a qualunque livello questi siano considerati: dalla grande impresa, al condominio, al singolo nucleo familiare.

La prima parte della Guida Pratica è dedicata all'esame della normativa, con un approfondimento particolare sui più recenti sviluppi; segue l'analisi delle potenzialità che la professione di Energy Manager ha potuto e saputo esprimere trovando rinnovato impulso dal suo incontro con i temi ambientali. Sono quindi esaminati i requisiti e la formazione occorrenti all'Energy Manager per adempiere alle funzioni assegnate dalla norma. Una terza parte, infine, è dedicata ad alcuni temi e strumenti utili alla professione dell'Energy Manager.

Pagg. 240 – € 35,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO24ORE